


10923

BIBLIOTECA
MINISTERO FINANZE

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI MILANO



PER LA RIFORMA
DELLA
LEGISLAZIONE SULLE BORSE



MILANO

Stab. Tip. "La Stampa Commerciale" - Via Giovassino, 8

1923



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI MILANO



PER LA RIFORMA
DELLA
LEGISLAZIONE SULLE BORSE



MILANO
Stabilimento Tipografico "La Stampa Commerciale" - Via Ciovassino, 3
1923

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PER LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SULLE BORSE

Sin dal febbraio dello scorso anno, questa Camera ebbe a prendere in esame le modificazioni alla vigente legge sulle borse proposte dalla Federazione nazionale degli agenti di cambio. E, data la grande importanza dell'argomento, essa ritenne opportuno interpellare i dipendenti organi tecnici di borsa — Deputazione e Sindacato — e sollecitare il parere del massimo esponente degli interessi del mercato dei titoli, l'Associazione bancaria italiana.

Dallo studio dei vari memoriali pervenuti, ebbero a rilevarsi profonde divergenze di tesi e di conclusioni. Onde, sia allo scopo di tentare la possibilità d'un avvicinamento delle due tendenze, sia — e soprattutto — per misurare, attraverso l'esposizione in contraddittorio dei diversi argomenti, la loro precisa portata nei rispetti dell'interesse economico generale e dell'interesse specifico del mercato dei valori, furono invitati ad apposito convegno i rappresentanti della Federazione nazionale degli agenti di cambio e dell'Associazione bancaria italiana. In adesione all'invito, si riunirono

presso la Camera, unitamente alla sottoscritta commissione, nominata per lo scopo, i rappresentanti delle due organizzazioni suddette, che fornirono tutti gli schiarimenti richiesti, e si misero in condizione di iniziare fra loro opportune trattative per riuscire a porsi sopra una comune base di discussione.

Tanto dai memoriali, quanto dai verbali delle discussioni, sembra alla sottoscritta commissione risulti evidente come il problema sia considerato, dai rappresentanti dei più diretti interessati, da punti di vista unilaterali. Poichè, mentre da una parte l'Associazione bancaria italiana, ponendo in esatto rilievo la figura e la funzione del negoziatore alle grida, prescinde dall'esame della figura e della funzione del mediatore in valori pubblici, dall'altra la Federazione nazionale degli agenti di cambio identifica, in sostanza, la funzione e la figura del mediatore con la funzione e la figura del commissionario, insistendo nella richiesta di chiusura del ruolo degli operatori di borsa, in contrapposto al principio di libera contrattazione a cui l'Associazione bancaria italiana si ispira.

Ma il contrasto di principio non ha più ragion d'essere quando si ponga attenzione allo svolgimento del mercato dei valori ed alla fisionomia degli elementi che vi partecipano, e si definisca l'azione di questi elementi senza perdere di vista il fatto che nel nostro codice di commercio vigono istituti che perfettamente si attagliano a inquadrare tale azione. Giacchè il mercato dei titoli, ridotto nelle essenziali linee economiche della sua struttura, in nulla si differenzia da qualsiasi altro mercato, tranne che nella sua vastità e nella vertiginosa rapidità con cui in esso si svolgono gli affari, e quindi nella sua caratteristica ipersensibilità; e gli elementi che vi agiscono sono perfettamente identificabili a quelli che agiscono in qualsiasi altro mercato.

In altri termini, nel mercato dei titoli coloro che vi par-

tecipano possono trovarsi o nella condizione del mediatore, e cioè, secondo un'espressione molto rappresentativa, della macchina umana per far contrattare, o nella condizione del commissionario, e cioè di un vero e proprio commerciante, che conclude affari sempre in proprio nome anche se per conto di terzi.

Questa è difatti la costituzione degli elementi che svolgono la loro attività nel mercato dei valori, così come esso attualmente si presenta. E non vi è proprio nessuna ragione per non disciplinare giuridicamente questo stato di fatto con la disciplina giuridica del mercato negli specifici elementi di sua composizione. Per cui, mentre da una parte non vedesi quali restrizioni debbano porsi alla libera contrattazione alle grida dei valori pubblici — contrattazione che, per il modo stesso con cui si svolge, non può essere compiuta che da veri e propri commercianti, e pertanto da « commissionari alle grida » — se non quelle che rispondano a un beninteso concetto di libertà, e quindi la richiesta di requisiti di moralità e di solvibilità che non siano tali da creare incomprensibili privilegi esclusivistici; dall'altra non vedesi la ragione per cui nel mercato dei valori, anche in considerazione del volume relativamente piccolo di affari di mediazione, ma soprattutto per l'esercizio dei pubblici servizi ad essi riservati, non debbasi addivenire alla limitazione del numero dei mediatori, sottoposti all'osservanza di precise norme che valgano a tutelare il buon andamento del mercato stesso.

Basandosi su questi elementari concetti, per cui la massa degli operatori di borsa verrebbe nettamente distinta fra « commissionari alle grida », la cui ammissione non può non essere ispirata a un criterio liberista, e « mediatori di borsa » o « agenti di cambio », limitati a quel numero che le esigenze del mercato — opportunamente vagliate — di volta in volta richiederanno, la sottoscritta commissione propone il se-

guente schema di legge, che a suo giudizio varrebbe a disciplinare il mercato ufficiale dei valori così come esso si svolge di fatto nelle borse del regno.

Milano, 25 gennaio 1923.

A. Salmoiraghi, *presidente*

C. Besozzi — S. Borletti — E. Candiani — P. Crivelli —
F. Jarach — E. Manusardi — A. Piazza — P. Pirelli

R. Mattioli, *relatore.*

Schema di legge per l'ordinamento delle borse di commercio

TITOLO I.

DELLE BORSE DI COMMERCIO.

Capo I.

Istituzione delle borse di commercio ed autorità che vi sono preposte

Art. 1. — Le borse di commercio sono istituite con regio decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazioni sia istituita.

Art. 2. — Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, delle deputazioni e dei sindacati di borsa.

I Ministri per l'industria ed il commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.

Art. 3. — La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la Deputazione e il Sindacato di borsa.

Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la Deputazione e il Sindacato di borsa, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate al Ministero per l'industria ed il commercio.

La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente non più tardi del giorno successivo alla seduta del Consiglio camerale.

I provvedimenti adottati dal Presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno intanto provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate.

Le deliberazioni della Camera di commercio s'intenderanno approvate, ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di dieci giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

Art. 4. — Una Deputazione, annualmente nominata per decreto ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'articolo 66; è sempre di sette membri nelle borse più importanti.

Uno dei membri della Deputazione è scelto dal Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione, d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Deputazione elegge il suo presidente, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti.

Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni dalla loro notifica, al Ministero per l'industria ed il commercio, al quale le deliberazioni stesse dovranno senza dilazione essere comunicate.

A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 5. — Alla Deputazione di borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari di borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore, salvo il disposto dell'art. 7.

Art. 6. — La Deputazione di borsa denunzia al Tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la borsa, tutte le insolvenze che si verificano, di volta in volta ad essa comunicate dal Sindacato di borsa, a termini dell'art. 48.

La Deputazione di borsa non deve fare la denunzia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento fra tutti gli interessati, o quando gli interessati medesimi si siano rimessi al giudizio arbitrale di cui all'articolo seguente.

Art. 7. — Per le controversie insorte in seguito ad affari di borsa, le parti possono rimettersi al giudizio di una commissione arbitrale, che potrà essere istituita in ogni borsa, a richiesta della competente Camera di commercio, sentita la Deputazione e il Sindacato di borsa, e con parere favorevole del Ministero per l'industria ed il commercio.

Detta commissione arbitrale funzionerà secondo le disposizioni raccolte nel regolamento speciale di ogni singola borsa, di cui all'ar. 66.

Art. 8. — La Camera di commercio può richiedere al Ministero per l'industria ed il commercio lo scioglimento per decreto reale tanto della Deputazione, quanto del Sindacato di borsa.

Con lo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a sensi di legge, ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Capo II.

Ingresso in borsa.

Art. 9. — Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Non possono però entrare in borsa:

1°) i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo ai termini degli art. 816 e 839 del codice di commercio;

2°) i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione,

corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3°) coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.

A richiesta delle Camere di commercio, gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare, gratuitamente ed in carta libera, i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

Art. 10. — La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:

1°) coloro che esercitassero in borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo stabilito dall'art. 23;

2°) i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso gli operatori insolventi a carico dei quali siano stati presi i provvedimenti di cui all'art. 6;

3°) coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'Istituto;

4°) gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno, od anche straniera;

5°) i mediatori iscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 56, o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.

L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.

Art. 11. — Le Camere di commercio, sentiti la Deputazione e il Sindacato di borsa, potranno stabilire, per l'entrata nelle borse o nei recinti riservati alle contrattazioni ufficiali, l'uso di tessere personali, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'art. 66.

Capo III.

Ammissione dei valori alla quotazione. — Orario e contrattazione.

Art. 12. — Nelle borse in cui si contrattano i valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione:

- 1° i titoli di debito pubblico;
- 2° i titoli garantiti dallo Stato;
- 3° le cartelle di credito fondiario italiano;
- 4° i titoli emessi dalle provincie o dai comuni con le norme che saranno determinate nel regolamento;
- 5° i titoli cambiari, salvo il disposto dell'art. 19.

I titoli degli enti morali sono ammessi alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentiti la Deputazione e il Sindacato di borsa.

Art. 13. — Le Camere di commercio, sentito il parere della Deputazione e del Sindacato di borsa, con deliberazione motivata da comunicarsi, non più tardi del giorno successivo alla seduta del Consiglio camerale, al Ministero per l'industria ed il commercio, possono ammettere alla quotazione i titoli delle Società commerciali per azioni legalmente costituite con un capitale versato non inferiore a un milione, quando vi concorreranno le seguenti condizioni:

1° che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali della società;

2° che le società richiedenti abbiano nella città sede della borsa un rappresentante incaricato del servizio dei titoli.

Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova società, ed il capitale delle società risultanti dalla fusione anzidetta non sia inferiore ai due milioni effettivamente versati.

Le società per azioni che si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo ed abbiano un capitale sottoscritto di almeno 10 milioni devono chiedere l'ammissione delle loro azioni alla quotazione di borsa, secondo il disposto del regolamento di cui all'art. 65.

La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.

Art. 14. — Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, è necessaria l'autorizzazione governativa.

I titoli di enti morali stranieri e di società commerciali per azioni legalmente costituite in paese estero ed ivi quotati in borsa, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero per l'industria ed il commercio, quando, oltre agli estremi indicati nel primo comma e ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente, concorreranno i seguenti:

1° che siano pubblicati nella « Gazzetta ufficiale » del Regno ed in altri giornali tra i più diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di società commerciali per azioni; in entrambi i casi è necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi;

2° che l'ente o la società nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda nella sede della borsa e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.

Art. 15. — La Camera di commercio, su proposta della Deputazione ed udito il Sindacato di borsa, può, con deliberazione motivata, limitare temporaneamente al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che, a termini degli art. 13 e 14, possono essere ammessi alla quotazione in Borsa.

La Camera di commercio può di sua iniziativa, sentiti però sempre la Deputazione ed il Sindacato di borsa, prendere analoga deliberazione.

La deliberazione dovrà in ogni caso essere comunicata, a cura del presidente, e non più tardi del giorno successivo a quello in cui

fu presa, ai ministri per l'industria ed il commercio e del tesoro, e non potrà essere eseguita se non dopo l'approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.

L'approvazione s'intenderà concessa, ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sarà fatta ai ministri medesimi, a cura del presidente della Camera di commercio.

Le deliberazioni delle Camere di commercio saranno provvisoriamente esecutorie, quando siano prese col voto favorevole della Deputazione e del Sindacato di borsa.

Art. 16. — Il ministro di industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, può prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente articolo, e può estendere ad altre vorse quelli già adottati.

Art. 17. — Ove particolari condizioni del mercato lo consiglino, il Ministro per l'industria ed il commercio, di sua iniziativa o su proposta delle Camere di commercio, potrà concedere, d'accordo col Ministro del tesoro, l'esercizio del diritto di sconto sui contratti a termine e sui riporti, per una, più o tutte le specie di titoli quotati in borsa.

Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 65.

Art. 18. — Con decreto reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione e della liquidazione.

Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli art. 12 e 14, fatta eccezione per i titoli cambiari, dovranno svolgersi in appositi recinti delle borse, e dovranno aver luogo, come per le operazioni sui cambi, in tutte le borse alla stessa ora, che verrà del pari fissata con decreto reale.

In tali recinti avranno accesso soltanto i commissionari alle grida ed i mediatori iscritti.

Art. 19. — In tutte le borse può essere istituito uno speciale recinto per la contrattazione ufficiale dei cambi, a cui possono accedere

senz'altro tutti gli operatori di borsa, commissionari alle grida e mediatori iscritti, e tutti quegli enti e quelle persone che ottengano dalla Camera di commercio apposita tessera, rilasciata, sentiti la Deputazione e il Sindacato di borsa, previo deposito cauzionale pari a quello dei commissionari alle grida.

TITOLO II.

DEGLI OPERATORI DI BORSA.

Capo I.

Dei commissionari alle grida e dei mediatori.

Art. 20. — Il mercato ufficiale dei valori è costituito dai commissionari alle grida e dai mediatori o agenti di cambio.

Art. 21. — L'esercizio della commissione alle grida è concesso dalla Camera di commercio, sentiti la Deputazione e il Sindacato di borsa, a coloro che posseggano i requisiti richiesti dal regolamento generale di cui all'art. 65 e dall'apposito regolamento, di cui all'art. 66, predisposto dalle singole Camere di commercio, in base alle particolari esigenze ed alle tradizioni di ogni piazza.

A cura della Camera di commercio sarà formato e conservato un ruolo dei commissionari alle grida.

Art. 22. — Fra le condizioni perchè la Camera di commercio possa concedere l'esercizio della commissione alle grida, è essenziale quella della prestazione da parte del richiedente di una cauzione variabile dalle 100 alle 300 mila lire, a seconda delle borse.

L'ammontare della cauzione per le singole borse è determinato per decreto reale.

Detta cauzione deve essere prestata in denaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati al richiedente o al portatore. Il deposito di titoli al portatore o di denaro ha luogo secondo le prescrizioni del regolamento e deve essere intestato al richiedente.

La concessione dell'esercizio della commissione, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene solo dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente versata.

Art. 23. — L'esercizio della mediazione è riservato agli agenti di cambio iscritti in apposito ruolo, anch'esso formato e conservato a cura della Camera di commercio, e il cui numero verrà di volta in volta stabilito, a seconda delle particolari condizioni di ogni singola borsa, in base alle disposizioni dei regolamenti di cui agli art. 65 e 66.

Potranno essere iscritti nel ruolo coloro che posseggano i requisiti richiesti dai regolamenti suddetti.

Tale iscrizione avviene però soltanto dopo che sia stata effettivamente prestata, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, una cauzione variabile dalle 30 alle 100 mila lire, a seconda delle singole borse.

L'ammontare di tale cauzione per ogni borsa è determinata da decreto reale.

Art. 24. — Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'art. 27, tanto il commissionario alle grida quanto il mediatore, sono tenuti a reintegrarla entro il termine di 15 giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio revoca la concessione all'esercizio della commissione alle grida o della mediazione.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, l'operatore è sospeso dall'esercizio della sua professione e di tutti i suoi uffizi, e non può entrare nei recinti della borsa.

La cauzione è vincolata fino a che l'operatore eserciti la sua professione e non può essere liberata se non siano adempiute le disposizioni del regolamento di cui all'art. 65.

Art. 25. — A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Non potrà ottenere l'iscrizione nel ruolo dei mediatori o agenti di cambio, o, se l'abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore, di procuratore o di socio di banca, di commesso di una società per azioni, di esercente banca o cambiale.

Art. 26. — Gli uffici pubblici riservati ai mediatori iscritti nel ruolo sono :

- 1) la vendita all'incanto dei valori quotati in borsa ;
- 2) l'esecuzione coattiva delle operazioni di borsa ;
- 3) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio.

Art. 27. — La cauzione degli operatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio della loro professione, o dei pubblici uffici a loro riservati;

2° delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della loro professione;

3° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi dai commissionari o di quelli conclusi dai mediatori a termini dell'art. 31 del Codice di commercio;

4° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge o da apposite leggi fiscali.

Art. 28. — I commissionari e i mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti, direttamente dai primi, o per loro mezzo dai secondi.

Tale dichiarazione deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino.

Art. 29. — La Camera di commercio e la Deputazione di borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai commissionari e dai mediatori iscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare la dichiarazione indicata nell'articolo precedente.

Eguale facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.

In caso d'inadempimento, da parte degli operatori iscritti, agli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'art. 50.

Capo II.

Del Sindacato di borsa.

Art. 30. — In ogni borsa è istituito un Sindacato di operatori da eleggersi col sistema della rappresentanza limitata, secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui agli art. 65 e 66.

Art. 31. — Il Sindacato:

1° denuncia alla Deputazione di borsa gli operatori che nello esercizio della loro professione contravvengano alle leggi e ai regolamenti;

2° soprintende alla polizia della borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferire sul suo operato. Possono eziandio essere deferiti dalle parti al Sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in borsa, ed il Sindacato decide in proposito quale amichevole compositore, salvo il disposto dell'art. 7;

3° esercita ogni altra funzione che gli sia assegnata dalla legge.

Capo III.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi.

Art. 32. — I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi sono accertati dal Sindacato di borsa, con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione, in base alle dichiarazioni scritte che gli operatori devono fare a norma dell'art. 28.

Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di borsa.

I listini di borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 65.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contanti da quelli a termine.

Art. 33. — Il Sindacato di borsa, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno degli operatori, può chiedergli le prove della contrattazione da esso compiute, promuovendo,

quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui alla presente legge; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati quando li ritenga anormali.

Art. 34. — Il Ministero per l'industria ed il commercio, d'accordo con il Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale.

TITOLO III.

DEI CONTRATTI DI BORSA.

Art. 35. — I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure determinati dalle apposite disposizioni fiscali.

Nella denominazione di contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori di borsa, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di enti morali, le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, sia o no quotato in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

Art. 36. — La tassa sui contratti di cui all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione della finanza.

Possono però, in sostituzione dei foglietti bollati di cui sopra, esserne adoperati altri prodotti dall'industria privata, con accencie stampiglie o formule, purchè vi sia preventivamente applicato il bollo straordinario dell'importo corrispondente a quello fissato per legge.

Art. 37. — I foglietti bollati posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, come pure quelli con il bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente, contrassegnate dalle iniziali C, per la parte relativa alla compera, e V, per la parte relativa alla vendita.

Quelli invece da servire per i contratti conclusi con l'intervento di mediatori iscritti sono a madre e figlia, contraddistinte dallo stesso numero tanto per la parte della compera quanto per quella della vendita.

Art. 38. — Per i contratti, siano a contanti siano a termine, conclusi fra operatori iscritti, è obbligatoria la consegna di foglietti bollati da centesimi 10 ciascuno, contraddistinti, a seconda dei casi, come all'articolo precedente.

Art. 39. — Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munito della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

Art. 40. — Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore iscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente le parti figlie di un foglietto bollato portanti lo stesso numero e in cui sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione.

Tali contratti debbono sempre essere stilati in base ad un unico prezzo, tanto per la compera quanto per la vendita, anche se il mediatore agisce a termini dell'art. 31 del Codice di commercio.

I diritti di mediazione debbono essere esposti a parte, sul foglietto stesso.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata per i propri clienti.

Le matrici dei foglietti portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma dell'art. 50.

Art. 41. — Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 35, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli e valori, fanno constare le compere e le vendite da essi concluse coi privati, mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da cent. 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione della finanza o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

Ogni operazione è redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

La parte figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

Art. 42. — Ciascuno dei foglietti di cui agli art. 36 a 41 non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

Art. 43. — Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente la conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

E' da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratto.

Art. 44. — La consegna dei foglietti bollati indicati negli art. 36 a 40, quando non segua al momento della conclusione del contratto, deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

La consegna all'ufficio postale, fatta con le norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, per i quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

Art. 45. — Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia è corrisposta dal contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui agli art. 36 a 40.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalle leggi, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

Art. 46. — Per i contratti conclusi fra gli operatori iscritti, e per quelli in cui intervenga uno di essi, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il termine prescritto dall'uso di borsa o, in difetto, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato la liquidazione coattiva dell'operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, nei contratti conclusi come al comma precedente, non consegna o spedisca all'altro contraente o al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi da questi ultimi, il Sindacato, a richiesta di essi, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, nel caso del mediatore, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione, eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime, ferme restando, nei riguardi del sindacato, le disposizioni di cui al titolo II, libro III, del codice di procedura civile.

Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio.

Art. 47. — Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che, ai sensi dell'articolo stesso, ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli art. 323 e 324 del Codice di commercio e 554 del Codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale e il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato art. 323 del Codice di commercio.

Art. 48. — Trascorsi cinque giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 46 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente della Deputazione la dichiarazione di questa sospensione di pagamento, affinché quest'ultimo possa provocare dal presidente del tribunale i provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

Il presidente della Deputazione, o chi ne fa le veci, che ometta di fare questa dichiarazione, è punito coll'ammenda da L. 200 a L. 1000 estensibile a L. 2000 in caso di recidiva.

Art. 49. — Le operazioni sovra titoli di credito e valori sono atti di commercio.

Art. 50. — Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 36, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette nei casi previsti dall'art. 44.

Tutti gli operatori indicati nel comma precedente debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonché le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dall'art. 48 primo capoverso, della legge sul bollo (testo unico) 6 gennaio 1918, n. 135.

E' considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza, portante la designazione dell'individuo od istituto a cui l'ispezione si riferisce, e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

Art. 51. — I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione di cui all'art. 46, sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragioni di somma.

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

Art. 52. — Ai contratti di riporto ed a termine da chiunque fatti, contemplati nell'art. 46, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando siano stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali sopratasse.

Art. 53. — Non è ammessa nessuna dilazione in giudizio, nemmeno dei rapporti tra commissionario e committente, nè alcuna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato di borsa in dipendenza delle

operazioni contemplate dalla presente legge, se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.

Art. 54. — I funzionari dei Ministeri per l'industria ed il commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali siano demandate le ispezioni di cui alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da 100 a 200 lire, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 55. — Sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 9 e 10, entrino in alcuna delle borse del Regno.

Coloro che operino come commissionari o mediatori in borsa, senza aver ottenuto l'iscrizione nel rispettivo ruolo, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1500.

Art. 56. — I mediatori iscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 25, o che rilascino ricevuta di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 e con la sospensione dall'esercizio della professione di mediatori fino a sei mesi.

Art. 57. — Sono puniti, con pena pecuniaria, estensibile a lire 1000 e con la sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, gli operatori iscritti:

1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi, o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 28;

2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente;

3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alla Deputazione di borsa o alla Camera di commercio, o ai funzionari di cui agli art. 2 e 29;

5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.

Art. 58. — Le pene comminate agli art. 55, 56 e 57 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Nei casi più gravi, è in facoltà della Deputazione di borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto l'operatore dallo esercizio della sua professione per tutta la durata del procedimento penale.

Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale.

Art. 59. — L'operatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 9 e 2 dell'art. 10, ovvero quando perda l'immunità penale o non goda più di notoria moralità e correttezza commerciale, viene cancellato dal ruolo a richiesta della deputazione, nè vi può essere più reinscritto.

Art. 60. — Ogni contravvenzione agli art. 36 a 46 incluso, è punito coll'ammenda di lire 100.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore iscritto, è dovuta dal mediatore, in solido con il contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati

ai termini della presente legge. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 41, l'ammenda è dovuta da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.

L'operatore, il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che facciano commercio abituale delle cose di cui all'art. 35, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

E' parimenti punita con l'ammenda di lire 100 l'infrazione al disposto dell'art. 50, 1° comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio o che non porti il numero nel modo prescritto negli art. 37 e 40.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatto.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 50, è applicabile l'ammenda di lire 100.

Art. 61. — Coloro ai quali, in un periodo non maggiore di un anno, siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

Art. 62. — I funzionari giudiziari e le autorità di borsa che abbiano impartito provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di lire 10, oltre la responsabilità solidale con gli operatori iscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che non sia stata presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.

Art. 63. — Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni del presente titolo, sono decise dall'autorità amministrativa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente titolo, si prescrive con il decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 64. — Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, possono senz'altro essere iscritti nel ruolo dei mediatori, a meno che, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, non facciano apposita istanza alla Camera di commercio per il passaggio fra i commissionari alle grida, ancorché non posseggano tutti i requisiti richiesti dai regolamenti di cui agli art. 65 e 66.

Dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma dell'art. 22. Entro due anni dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio che abbia effettuato il passaggio fra i commissionari alla grida, deve essere aumentata fino a raggiungere l'importo totale prescritto nello stesso art. 22.

Dei commissionari alle grida potranno senz'altro far parte le persone di cui all'art. 64 della legge 1913 n. 272, purché ne facciano domanda alla Camera di commercio entro tre mesi dall'attuazione della presente legge e integrino la cauzione secondo il disposto dei precedenti capoversi.

Art. 65. — La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno della sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua attuazione mediante regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Con l'entrata in vigore della presente legge e del regolamento di cui al comma precedente, restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente esistenti in materia di borse di commercio.

Art. 66. — Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del Ministero per l'industria ed il commercio il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finchè non sarà approvato detto regolamento, hanno solo vigore le disposizioni di cui alla presente legge, ed al regolamento di cui all'articolo precedente.

Art. 67. Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico, per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualità.

La presente relazione e l'annesso schema di legge furono approvati nella seduta di Consiglio del 31 gennaio 1923.

Il presidente

A. SALMOIRAGHI

Il segretario generale

Dott. R. Mattioli

BIBLIOTECA STORICA



INV. 55770